R.G.V.G. 765/2026

TRIBUNALE DI SAVONA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice,

vista l'istanza presentata in data 30.7.2026 dalla società Bricò S.r.l., avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione ex art. 22 c. 1 lett.d) al trasferimento dell'azienda;

sentite le parti all'udienza del 16.9.2026;

visto il parere favorevole dell'esperto,

osserva quanto segue.

Il piano risanamento proposto dalla società nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata prevede una soluzione di continuità indiretta, mediante prosecuzione del contratto di affitto di azienda già concluso in data 11.11.2025 e successiva cessione del compendio aziendale sulla base della proposta irrevocabile formulata dall'affittuaria Zaly S.r.l. nell'ambito dello stesso contratto d'affitto (acquisto al prezzo minimo di 50.000 oltre una componente variabile corrispondente al valore delle rimanenze di magazzino al termine dell'affitto).

Occorre premettere che l'autorizzazione richiesta non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami, ma è finalizzata a far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L'autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui "*nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori*".

L'effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell'art. 24 comma 1 CCII.

I presupposti cui la legge subordina l'autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell'art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e dalla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico.

Quanto al primo requisito, l'esperto ha affermato:

"*l'azienda è attualmente esercitata tramite Zaly S.r.l. in forza di contratto di affitto d'azienda del 11.11.2025. La soluzione prospettata consente di preservare l'organizzazione, l'avviamento, i rapporti con la clientela e la capacità operativa del complesso aziendale, evitando la dispersione dei valori tipica della liquidazione atomistica. La Perizia Quagli evidenzia un fatturato sostanzialmente stabile nel quinquennio 2020-2024, compreso tra circa € 1.130.000,00 e € 1.184.000,00, e riconosce l'esistenza di una posizione commerciale favorevole, anche in ragione della collocazione presso il centro commerciale "Il Ponte" e della vicinanza al casello autostradale.*

Al 30.06.2026 risultano inoltre in forza sette dipendenti assunti ex novo dopo l'affitto di azienda. La cessione autorizzata consentirebbe quindi la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità rispetto all'affitto in corso, con conservazione dei livelli occupazionali e dei rapporti con la clientela. La soluzione di continuità indiretta appare coerente con il favor legislativo espresso dall'art. 84, comma 2, CCII e, sul piano concreto, risulta preferibile alla cessazione dell'esercizio e alla vendita atomistica dei beni.

Sotto questo specifico profilo, la valutazione dell'Esperto è positiva".

Quanto poi alla migliore soddisfazione dei creditori, all'esito di un raffronto con il potenziale scenario liquidatorio, l'esperto ha rilevato:

"Lo scenario CN prospettato consente, secondo la Bozza, il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis c.c. e dei crediti previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c., nonché il pagamento del 15% dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. e dei creditori chirografari.

Nello scenario LG, invece, l'attivo disponibile sarebbe assorbito dai costi e dai crediti di rango superiore, con assenza di soddisfacimento per la maggior parte dei creditori previdenziali, tributari e chirografari. Lo scenario LG sarebbe ancora più deteriore se si assumessero i dati dell'attivo proposti nella simulazione LG proposta dalla perizia Quagli.

Alla luce dei dati disponibili, la valutazione dell'Esperto è positiva sul requisito della migliore soddisfazione dei creditori anche in caso di modifica di scenario liquidatorio con assunzione dei valori di liquidazione di perizia".

Tali considerazioni paiono pienamente condivisibili.

È stata peraltro stimolata una interlocuzione con le parti interessate mediante la fissazione dell'udienza del 16.9.2026 e nessuno dei creditori, debitamente notiziati, si è opposto all'istanza in esame.

Ciò posto, la vendita dell'azienda appare funzionale alla prosecuzione dell'attività; la cessione si colloca nell'ambito del percorso di risanamento prospettato dalla società mediante la composizione negoziata.

Pertanto, la cessione del ramo d'azienda come oggetto dell'istanza in atti appare al Tribunale la migliore soluzione prospettabile in concreto al fine di offrire il miglior soddisfacimento al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso, consentendo altresì la conservazione dei valori aziendali e del dato occupazionale.

Concorre poi alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita rispetto al raffronto con un potenziale scenario liquidatorio (prezzo minimo di 50.000 oltre una componente variabile corrispondente al valore delle rimanenze di magazzino al termine dell'affitto, stimato in circa 210.000 euro, a fronte, invece, di quanto prospettato sulla base della perizia stimativa in atti, dalla quale emerge che, in caso di liquidazione giudiziale, sarebbe difficilmente ipotizzabile un esercizio provvisorio profittevole dell'attività, ed il valore liquidatorio stimato si porrebbe tra gli € 83.180,00 e € 94.000,00).

All'esito dell'esame della perizia di stima sull'attuale valore dell'azienda, l'esperto infatti ha rilevato:

"La Perizia Quagli esamina gli scenari liquidatori e conclude che, in caso di liquidazione giudiziale, non sarebbe ritraibile alcun maggior valore economico dalla cessione dell'azienda in

esercizio; l'avviamento deve quindi essere considerato pari a zero. Sono esposti, in particolare, i seguenti scenari:

Scenario	Risultato netto stimato
Ipotesi b) – liquidazione totale in quattro mesi con esercizio provvisorio: vendita rimanenze € 238.000,00; costi del personale -€ 82.721,00; godimento beni di terzi -€ 25.588,00; servizi -€ 1.084,00; smaltimento attrezzature -€ 20.000,00	€ 83.180,00, al lordo delle spese della procedura curatoriale
Ipotesi c) – vendita a stock: magazzino venduto con riduzione del 60% sul costo d'acquisto, pari a € 134.000,00, meno due mesi di canone per € 20.000,00 e sgombero per € 20.000,00	€ 94.000,00
Avviamento in liquidazione	€ 0,00
Scenario liquidatorio migliore	€ 94.000,00

Il perito esclude lo scenario a), consistente nella prosecuzione dell'attività per il tempo necessario a imbastire una procedura competitiva e poi nella cessione dell'azienda, poiché l'EBITDA negativo renderebbe difficile ipotizzare un esercizio provvisorio profittevole. Inoltre, i tempi tecnici per inventario, perizia e gara comporterebbero, secondo la perizia, la chiusura dell'attività per quattro o cinque mesi, con maturazione di canoni in prededuzione e dispersione del valore derivante dalla continuità aziendale

Ne deriva che il raffronto corretto non è soltanto tra il valore di funzionamento di € 260.000,00 e il prezzo minimo indicato nella proposta, ma anche tra tale valore e il valore liquidatorio effettivamente stimato, compreso tra € 83.180,00 e € 94.000,00, oltre agli ulteriori costi e rischi della procedura liquidatoria".

La norma prevede infine che il Tribunale, nell'autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, detti le misure ritenute opportune, "*tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile*" e "*Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente*".

In ossequio a tale disposizione, sono state proposte, nell'istanza di autorizzazione sono state proposte le seguenti misure, analizzate dall'esperto, il quale ha espresso valutazione positiva (punto 6 del parere):

*"**a) Pubblicità**. L'istanza prevede la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche ai sensi dell'art. 490 c.p.c. e su siti internet e/o quotidiani cartacei o online, con preavviso di almeno 45 giorni rispetto al termine per la presentazione delle offerte migliorative. La previsione è, in linea di principio, idonea a garantire un'adeguata apertura al mercato. Valutazione positiva, subordinata alla completezza dell'avviso e alla pubblicazione dei valori di riferimento.*

***b) Data room digitale**. È prevista la predisposizione di una data room digitale, o modalità equivalente, per consentire l'accesso alla documentazione aziendale rilevante previa manifestazione di interesse e sottoscrizione di un impegno di stretta riservatezza. Lo strumento è*

coerente con esigenze di trasparenza e parità informativa ed è stato valorizzato, quale presidio di apertura al mercato, anche dalla giurisprudenza di merito richiamata negli atti, tra cui Tribunale di Milano 16.03.2024 e Tribunale di Ferrara 09.06.2025. Valutazione positiva.

***c) Cauzione**. La cauzione minima è fissata in € 30.000,00. La previsione è giustificata dalla variabilità della componente di prezzo, che rende difficoltosa la determinazione di una cauzione percentuale. Risulta inoltre rappresentato che la cauzione di € 30.000,00 è già stata prestata da Zaly S.r.l. a mani del Notaio rogante. Valutazione positiva, purché il bando disciplini modalità di deposito, verifica, incameramento e restituzione.*

***d) Rilanci minimi**. Sono previsti rilanci minimi di € 5.000,00 da imputarsi alla componente fissa del prezzo, ovvero nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale o dall'Esperto. La previsione appare funzionale a una gara effettiva e comparabile. Valutazione positiva.*

***e) Prelazione di Zaly S.r.l.** La prelazione dovrebbe essere esercitabile entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria mediante comunicazione PEC con condizioni almeno pari a quelle dell'aggiudicatario. Il meccanismo appare astrattamente compatibile con il principio di competitività se opera soltanto dopo la gara, non impedisce la partecipazione di terzi e non altera le condizioni di gara. Esso deve essere coordinato con le modalità stabilite dal Tribunale e con i precedenti richiamati nell'istanza, tra cui Cass. nn. 28365/2023, 22383/2019 e 5322/2026. Valutazione positiva.*

NO

***f) Sondaggio del mercato**. L'Esperto ha partecipato alle trattative con l'affittuaria e ha condiviso il progetto di piano con i creditori, ma non risulta ancora avviata un'attività sistematica di sollecitazione del mercato mediante contatti con operatori del settore ferramenta/bricolage, pubblicità specializzata o accesso preliminare a una data room. Gli orientamenti richiamati negli atti, tra cui Tribunale di Brescia 07.11.2024 e Tribunale di Alessandria 06.10.2025, evidenziano l'importanza di verificare concretamente l'interesse di terzi. Occorre quindi documentare le attività di marketing e di sondaggio che saranno effettivamente svolte.*

***g) Parte variabile del prezzo**. Le giacenze risultano incrementate ad euro 515,125,10 alla data del 30/06/2026 (54% rispetto al dato del novembre 2025), è indispensabile presentare una valutazione attendibile delle rimanenze alla più recente data disponibile, applicando criteri trasparenti di rotazione, obsolescenza e valore di realizzo".*

Tutto ciò premesso, l'esperto ha infine così concluso:

"*L'operazione di cessione dell'azienda Bricò S.r.l. nell'ambito della composizione negoziata presenta, allo stato della documentazione esaminata, elementi sostanziali di funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. La continuità è assicurata dall'affitto in corso con Zaly S.r.l., con preservazione dell'organizzazione, dell'avviamento, dei rapporti con la clientela e dei sette rapporti di lavoro indicati al 30.06.2026. La superiorità dello scenario di cessione rispetto alla liquidazione giudiziale è documentata dalla Bozza di Proposta ai Creditori mediante un delta positivo di € 129.000,00, calcolato assumendo un valore aziendale di € 260.000,00 in entrambi gli scenari, ed è ulteriormente rafforzata dalla Perizia Quagli, che stima il valore in funzionamento in € 260.000,00 e il valore liquidatorio migliore in € 94.000,00, con scenario alternativo pari a € 83.180,00. Il confronto potrà comunque essere aggiornato (anche se ciò non è in grado di modificare le conclusioni relative alla superiorità dello scenario di cessione) per evitare l'uso del medesimo valore di funzionamento per il caso LG. Il meccanismo competitivo proposto appare, nella sua impostazione di principio, coerente con i requisiti di pubblicità, apertura al mercato, parità di trattamento e offerte migliorative. Restano però da definire e*

documentare le regole concrete della gara, la gestione delle contestazioni sull'inventario e l'aumento delle rimanenze".

Ritenuto in definitiva che, sulla base della documentazione in atti, alla luce del parere reso dall'Esperto, sussista un progetto di risanamento, sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente condurre al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario e che, in tale contesto, la cessione dell'azienda risulti coerente con il piano delineato e, pertanto, funzionale alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;

ritenuto altresì che le modalità di vendita individuate dal ricorrente nell'istanza depositate in data 31.7.2026 siano idonee a consentire il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

P.Q.M.

Autorizza ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. d) CCII, ai fini degli effetti di legge, come in motivazione,), il trasferimento dell'azienda Bricò S.r.l. con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.), con ricorso a procedura di vendita competitiva, secondo le modalità indicate nell'istanza.

Si comunichi.

Savona, 3.10.2026

Il giudice

Diana Borsi